



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali
Prot. n. 0000176/13

Roma, 5 settembre 2013

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Delegati Provinciali CONI
- Associazioni Benemerite
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: Art. 42 bis legge 9 agosto 2013, n. 98 – Soppressione dell'obbligo di certificazione sanitaria per l'attività ludico-motoria e amatoriale.

Nell'ambito della legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 63/L alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013) che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. "decreto del fare"), è contenuta una importante disposizione (art. 42-bis) in materia di certificazione sanitaria per l'attività ludico-motoria e amatoriale, che modifica profondamente le precedenti previsioni contenute al riguardo nell'art. 7 della legge 8 novembre 2012 n. 189, e in particolare nel recente decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.

La norma in questione recita testualmente *"Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.*

Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma."

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale "è definita amatoriale l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi."

Considerata la complessità dell'intera materia sono stati richiesti chiarimenti ai competenti Ministeri, di cui si provvederà a dare tempestiva informazione.

Cordiali saluti.



Roberto Fabbricini
Segretario Generale